



REGIONE DEL VENETO

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

LINEE GUIDA
PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
E LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Anno Scolastico 2023/2024



154d9ded



Sommario

PREMESSA	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
1. INDIRIZZI E CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA	6
1.1. Criteri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome	6
1.2. Attivazione di nuove sezioni statali di scuole dell'infanzia	8
1.3. Offerta del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole isole e piccoli comuni	8
1.4. Punti di erogazione del servizio.....	9
1.5. Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature.....	10
1.6. Composizione delle classi	10
1.7. Tetto del 30% di alunni stranieri per classe.....	11
1.8. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)	11
2. OFFERTA FORMATIVA	12
2.1. Programmazione dell'offerta formativa: principi e indirizzi.....	12
2.2. Istruzione professionale: programmazione percorsi formativi nell'ambito degli indirizzi di studio individuati dal D. Lgs. 61/2017.	14
2.3. Formazione iniziale	14
2.4. Indirizzi esistenti e non attivati presso gli Istituti scolastici	17
3. APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO	17
3.1. Premessa.....	17
3.2. Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa degli istituti scolastici statali.....	18
3.3. Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa di percorsi IeFP.....	19
3.4. Procedura per l'approvazione del dimensionamento scolastico	19
3.5. Cronoprogramma.....	21



PREMESSA

Con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state conferite alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili (art. 138). I compiti relativi alla redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e per l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di pianificazione, sono state delegate alle Province, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, e ai Comuni, per quanto riguarda gli altri gradi d'istruzione (art. 139).

Le competenze regionali in materia di dimensionamento scolastico sono state confermate dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha precluso alle fonti statali d'intervenire direttamente sulla programmazione della rete scolastica regionale.

L'assetto delle competenze in materia d'istruzione è stato confermato dalla L. n. 56/2014 che individua tra le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane *“la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale”* oltre che *“la gestione dell'edilizia scolastica”*.

La procedura amministrativa con cui gli Enti locali interessati esercitano le rispettive competenze riconosciute dal quadro normativo vigente si può così riassumere:

1. la Regione detta gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa attraverso “linee guida”;
2. le Commissioni di Distretto Formativo valutano e approvano la nuova offerta formativa del secondo ciclo d'istruzione;
3. i Comuni interessati e le Commissioni di Distretto Formativo, ove previsto, definiscono le operazioni di dimensionamento scolastico per il loro territorio di riferimento;
4. la Regione approva il piano regionale valutando il rispetto degli indirizzi dettati dalle linee guida delle proposte delle Province/Città Metropolitana e dei Comuni.

La rete scolastica regionale definita con il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DDGR nn. 494/1999, 2859/1999, 364/2000 e 407/2000) e oggetto di variazioni approvate annualmente con provvedimento di Giunta Regionale, su proposta delle Amministrazioni provinciali è stata oggetto di ricognizione approvata con DGR n. 2074 del 14 dicembre 2017.

Al fine di consentire un adeguato dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, l'art. 12 del D.L. 104/2013 ha disposto che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. In seguito a tale accordo le regioni provvederanno autonomamente, sulla base del medesimo accordo, al dimensionamento scolastico dei rispettivi territori, ferma restando l'applicazione della disciplina stabilita dall'art. 19, co. 5 e 5-bis, dello stesso D.L. 98/2011 fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale l'accordo in questione sarà stato adottato.

Le Regioni e il Ministero dell'Istruzione hanno attivato un percorso di concertazione finalizzato a condividere i criteri per l'attribuzione degli organici del personale docente, dirigente, amministrativo e ATA di pertinenza di ciascun territorio regionale, allo scopo di dare attuazione alle prerogative regionali in materia di dimensionamento, in coerenza con le esigenze dei singoli territori e nel rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:



- l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- il D.M. 15 marzo 1997, n. 176 “*Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica*”;
- gli artt. 137-139 del D. Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59*”;
- il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 “*Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola*”;
- il DPR 18 giugno 1998, n. 233 “*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- gli artt. 136-138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*”;
- la L. 28 marzo 2003, n. 53 “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”;
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- l'art. 1 c. 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” riferito alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali;
- l'art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” e sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009;
- il DPR 20 marzo 2009, n. 81 “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- il DPR 20 marzo 2009, n. 89 “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” e Sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011;
- il DPR 22 giugno 2009, n. 119 “*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali*”;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 88 del “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 89 del “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- l'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” e Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012;
- l'art. 4 c. 69 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”;



154d9ded



- l'art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;
- la Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828;
- il DPR 29 ottobre 2012, n. 263 *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la Circolare Ministeriale del 10 aprile 2014, n. 36 *“DPR 263/12 a.s. 2014/2015: Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art.4, comma 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art.4, comma 1, lett. c)] e di secondo livello [art.4, comma 1, lett. b)]. Trasmissione Schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze”*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24 maggio 2018, n. 92 che adotta il *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018 n. 216, che adotta *“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”*, conseguente l'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018, con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli Accordi di cui al citato decreto legislativo n. 61/2017;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di IeFP, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017;
- l'Accordo tra il *Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di*



154d9ded



cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, siglato in Conferenza Stato Regioni il 1 agosto 2019, recepito con il Decreto Interministeriale n. 56 del 7 luglio 2020;

- l'Intesa in Conferenza Stato - Regioni (Repertorio atto n. 155/CSR) del 10/09/2020 sullo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione dell'Allegato 4 al decreto del ministero dell'Istruzione n. 92 del 2018;
- l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni (Repertorio atto n. 156/CSR) del 10/09/2020 che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di IeFP e viceversa;
- la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione del Veneto" come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- la DGR n. 407 del 15 febbraio 2000 "Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Deliberazioni della G.R. n. 494 del 23.2.99, n. 2859 del 3.8.99 e n. 364 dell'8.2.2000. Approvazione testo coordinato";
- la DGR n. 563 del 21 aprile 2015 "Programmazione 2014-2020. Selezione degli ambiti territoriali per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne e individuazione area prototipo";
- la DGR n. 2074 del 14 dicembre 2017 "Ricognizione dell'assetto della rete scolastica del Veneto. Anno 2017";
- la DGR n. 27 del 15 gennaio 2019 "Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2.";
- la DGR n. 914 del 9 luglio 2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati";
- l'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, sottoscritto dalle parti con firma digitale in data 07/03/2019 e 12/03/2019 e repertoriato con il n. 35985 in Regione Veneto;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) art. 1 comma 978, come modificata dalla legge 234 del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio per il 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), art. 1 comma 343.

1. INDIRIZZI E CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

1.1. Criteri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome

La legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per il 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) art. 1 comma 978 - come modificata dalla legge 234 del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio per il 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), art. 1 comma 343 – prevede per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la riduzione da 600 a 500 alunni (ovvero da 400 a 300 nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, in comuni montani, in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) come parametro di riferimento per l'assegnazione alla scuola di un dirigente titolare e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.

Regioni e Ministero dell'Istruzione hanno attivato un confronto volto a raggiungere, secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.L. 104/2013, l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la condivisione dei



154d9ded



criteri per la programmazione e l'assegnazione degli organici del personale docente, dirigente, amministrativo e ATA di pertinenza di ciascun territorio regionale.

I dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione sulla situazione attuale a livello nazionale dimostrano che la Regione del Veneto, più di altre regioni, ha operato negli ultimi anni un'importante razionalizzazione delle istituzioni scolastiche nel suo intero territorio, tant'è che a fronte dell'indirizzo contenuto nelle Linee guida per il dimensionamento, che prevede di strutturare le istituzioni scolastiche con un numero non superiore a 900 alunni, attualmente il numero medio di studenti gestito dai Dirigenti scolastici del Veneto è di oltre 970 unità.

Tali circostanze consigliano di valutare con attenzione ogni proposta di dimensionamento che comporti una riduzione del numero di istituzioni scolastiche autonome, e di privilegiare - nelle more della definizione dell'accordo nazionale - forme di riorganizzazione della rete scolastica locale che conservino le autonomie esistenti, riequilibrando il numero di plessi e di alunni che vi fanno capo.

Tanto premesso, per la determinazione del dimensionamento scolastico per l'A.S. 2023/2024 si deve tener conto:

1. della consistenza delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
2. delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche, con attenzione prioritaria alla tutela dei territori dove insistono Aree Interne riconosciute nella Strategia nazionale.

Si dispone pertanto quanto segue:

- a) per l'anno scolastico 2023/2024 le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 500 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) le richieste di dimensionamento che coinvolgano scuole normodimensionate verranno prese in considerazione solo quando l'istituto risultante dall'operazione di dimensionamento non superi il limite massimo di alunni riportato al punto a);
- c) per le istituzioni scolastiche site in piccole isole o in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 300, in attuazione del disposto dell'art. 1 comma 978 L. 178/2020, come modificato dall'art. 1 comma 343 della L. 234/2021 anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
- d) per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica¹, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al punto a); a tale proposito si suggerisce il limite di 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e di 1.400 studenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in quanto ritenuti più adeguati per la gestione delle istituzioni scolastiche, con riferimento sia al personale amministrativo riconosciuto entro le suddette soglie sia alla consistenza storica dei dimensionamenti fino ad ora approvati.
- e) per "piccole isole" si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna. Nel merito si richiama la nota MIUR.AOODGPER n. 0003941 del 22/04/2013 trasmessa dalla Direzione generale per il personale scolastico del MIUR all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in cui "*si rappresenta che ai fini del dimensionamento della rete scolastica la dizione "piccole isole" contenuta dall'art.19, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 15 luglio 2011, n. 111 si intende riferita a tutte e "piccole isole" presenti nel territorio italiano comprese quelle di Murano, Burano e Sant'Erasmus che, com'è noto, non sono raggiungibili via terra*";
- f) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo;

¹ Si fa riferimento alla classificazione del grado di densità abitativa dei Comuni utilizzato da Istat nei dati relativi alle "Classificazioni statistiche e dimensioni dei comuni" - <https://www.istat.it/it/archivio/156224>.



154d9ded



- g) l'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza preferibilmente tra istituti del medesimo ordinamento. Qualora avvenga l'unificazione di istituti di diverso ordine, fermi restando i limiti di cui al punto c) si costituirà un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- h) nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

Per assicurare la presenza nel territorio delle scuole, quale realtà sociale fondamentale per una comunità, è importante per i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, mantenere almeno un ordine di scuola in ogni territorio comunale. Poiché analoghe criticità territoriali possono essere riscontrate anche nei Comuni non classificati montani, ma di fatto assimilabili a questa tipologia, si invitano le competenti Commissioni di Distretto Formativo nonché i Comuni a tenerne conto anche nella formulazione delle proposte di dimensionamento delle istituzioni scolastiche in tali territori.

1.2. Attivazione di nuove sezioni statali di scuole dell'infanzia

Le attivazioni di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale sono operazioni di dimensionamento della rete scolastica regionale e in quanto tali devono essere approvate con Deliberazione di Giunta Regionale entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello dell'avvio del servizio.

La richiesta di attivazione deve essere presentata dal Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo presso cui la nuova sezione deve essere attivata congiuntamente alla Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto corredata da:

1. deliberazione degli organi collegiali della scuola;
2. la seguente documentazione prodotta dal Comune nel cui territorio viene chiesto di attivare una scuola dell'infanzia:
 - a) delibera (esecutiva) con cui il Comune, delibera di presentare istanza per l'attivazione di una nuova sezione della scuola dell'infanzia statale. La deliberazione di Giunta Comunale deve essere riportare le motivazioni della richiesta e l'impegno del Comune all'assunzione dei previsti oneri di competenza
 - b) dichiarazione del Sindaco dello stesso Comune circa la disponibilità di locali atti ad ospitare una scuola dell'infanzia e loro idoneità, sotto l'aspetto strutturale e igienico-sanitario, oltre che conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica;
3. numero dei bambini in lista d'attesa nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie del territorio, che compiono tre anni entro il 31.12 dell'anno per cui si chiede l'attivazione di una nuova sezione.
4. in caso di richiesta dovuta a chiusura di scuola paritaria, dichiarazione formale inviata via PEC al Comune e all'Ufficio scolastico Regionale, a firma del legale rappresentante del soggetto Gestore (Parrocchia, Associazione, Fondazione, ecc.) con cui venga comunicata la decisione di cessazione dell'attività della scuola medesima alla conclusione dell'anno scolastico precedente quello per cui si chiede l'attivazione di una nuova scuola dell'infanzia statale.
5. deliberazione dei Comuni coinvolti nell'operazione di dimensionamento.

1.3. Offerta del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole isole e piccoli comuni

L'iscrizione di bambini di età compresa tra i 2 ed i 3 anni nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi è possibile in via eccezionale quando ricorrano le seguenti condizioni:

- l'iscrizione avvenga in sezioni con numero di iscritti minore o uguale a 26 alunni, per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non comporti la costituzione di nuove sezioni;
- la presenza di questi bambini in età compresa tra i 2 ed i 3 anni non comporti un aggravio di spesa, in quanto accolti in sezioni comunque già costituite;



154d9ded



- l'iscrizione riguardi bambini che compiano i 24 mesi entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.”

1.4. Punti di erogazione del servizio

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore. Riconfermando quanto previsto nelle linee guida dei precedenti anni scolastici, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sintetizzati nella seguente tabella.

Tabella 1. Sintesi delle soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio

	Soglia minima	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe
Scuola dell'infanzia	30 iscritti	20 iscritti	Possibile riduzione del 10% dei parametri se motivata (situazione eccezionale; previsioni di crescita demografica). Sono possibili sottodimensionamenti purché siano previste compensazioni a livello provinciale/di Città Metropolitana.
Scuola primaria	50 iscritti (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	30 iscritti	
Scuola secondaria di I° grado	45 iscritti	36 iscritti	
Scuola secondaria di II° grado	20 iscritti con previsione di un corso quinquennale		

Si precisa che negli istituti di II° grado la soglia minima di 20 alunni riguarda le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica.

In particolare per quanto riguarda i parametri da seguire nella determinazione dei punti di erogazione del servizio, i Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Le Province/Città Metropolitana, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel Distretto Formativo di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli (liceali e tecnico-professionali).

In nessun caso le richieste di dimensionamento potranno essere finalizzate all'attribuzione di un nuovo codice meccanografico ad una sede succursale di scuola insistente nel territorio del medesimo Comune, in quanto operazione contrastante con le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale per la Mobilità del personale docente e non consentita dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.



15489ded



1.5. Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature

Come riportato in premessa, l'art. 139 del D.Lgs. 112/1998 attribuisce alle Province e ai Comuni compiti e funzioni concernenti anche "il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche".

Tale strumento è estremamente importante per garantire che la gestione delle iscrizioni e la programmazione dell'offerta formativa vengano svolte nel rispetto delle effettive capacità ricettive degli edifici scolastici, garantendo il rispetto dei livelli di sicurezza, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di edilizia scolastica e del piano operativo di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008).

La redazione dei piani di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature da parte dei Comuni e delle Province/Città metropolitana e la loro preventiva condivisione con gli istituti scolastici costituisce anche un indispensabile strumento per una programmazione razionale degli interventi di edilizia scolastica sulle scuole del territorio.

Il piano di utilizzazione riferito a istituti scolastici sede associata di Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) dovrà tener conto anche dei locali necessari per l'offerta formativa riferita all'istruzione degli adulti.

1.6. Composizione delle classi

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal DPR n. 81/2009 come illustrato in maniera sintetica nella successiva tabella.

Tabella 2. Sintesi delle soglie di minimo e di massimo per la costituzione delle classi secondo il DPR n. 81/2009

	Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell'infanzia (art. 9)	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
Scuola primaria (art. 10)	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche).
Scuola secondaria di I° grado (art. 11)	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per le II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
Scuola secondaria di II° grado (artt. 16 e 17)	27-30 (25-30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 22 per le II, III, IV) (minimo 10 iscritti per le V)	12-27		

Nella valutazione complessiva deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.



154d9ded



1.7. Tetto del 30% di alunni stranieri per classe

L'intensa presenza di alunni stranieri nella Regione del Veneto, connessa al forte tasso di immigrazione in gran parte stanziale - soprattutto in talune province dove il fenomeno è più significativo -, comporta la percezione dell'amplificarsi dell'emergenza educativa fondata anche su elementi oggettivi che enfatizzano nella realtà critiche il fenomeno. Si pone quindi il problema del numero di alunni stranieri "sostenibile" per le classi delle istituzioni scolastiche statali, in modo da conservare una situazione di sostanziale equilibrio. La Circolare Ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010, prevedendo che "il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio", precisa alcune deroghe (sulle quali dispone il Direttore generale dell'USRV) che riguardano:

- a) gli alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- b) le risorse professionali e le strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere concretamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- c) il consolidamento di esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- d) le ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno precedente;
- e) gli stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

Sul tema si rimanda inoltre alla Circolare Ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", che al punto 2.3 intitolato "La gestione delle iscrizioni" prevede che "per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici interessati ed intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri coinvolgendo prefetture, province, comuni".

1.8. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 2827 del 30 dicembre 2013, relativo al dimensionamento scolastico per l'A.S. 2014-2015, ha previsto la possibilità di attivare 12 CPIA. In ottemperanza a quanto stabilito dalla succitata deliberazione, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- DGR n. 1223 del 15 luglio 2014 che ha istituito i CPIA per le province di Treviso e Verona;
- DGR n. 2751 del 29 dicembre 2014 che ha individuato un nuovo Centro per la Provincia di Rovigo;
- DGR n. 214 del 24 febbraio 2015 che ha individuato i CPIA per le restanti quattro province di Belluno, Padova, Venezia e Vicenza.

Sono pertanto attivi sul territorio regionale 7 CPIA, uno per ciascuna provincia. Eventuali ulteriori Centri per l'Istruzione degli Adulti saranno costituiti con successivi provvedimenti.

Con DGR n. 1878 del 29 dicembre 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di un Protocollo di intesa con l'USRV sull'inserimento degli studenti quindicenni nei percorsi dei CPIA del Veneto, in attuazione dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 263/2012. Tale Protocollo, che rivede l'analogo documento già approvato per il triennio 2017/2020 con la DGR 1000/2017 ha lo scopo di prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico, creando condizioni favorevoli all'apprendimento anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento, promuovendo l'autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita.

Ai fini dell'elaborazione del nuovo piano di dimensionamento (A.S. 2023/2024) è opportuno verificare la rete territoriale presso cui l'offerta di istruzione degli adulti è erogata, prevedendo in particolare, ove necessario, per la sede centrale, spazi adeguati a ospitare il DS e il personale amministrativo.

Considerato che l'offerta formativa del CPIA attiene il primo ciclo di istruzione, spetta al Comune in cui opera la sede centrale o le sedi associate del CPIA provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, e alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti, secondo quanto disposto dall'art. 3 Legge 11 gennaio 1996, n. 23.



154d9ded



Si rammenta che le sedi associate dei CPIA devono rispondere all'effettiva domanda del bacino di utenza, in particolare in riferimento all'attivazione di:

- percorsi di istruzione di primo livello per adulti in età lavorativa e per minori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (salvo quanto previsto dal citato protocollo sull'inserimento dei quindicenni) che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- percorsi di istruzione finalizzati all'attestazione di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore all'A2.

In riferimento a quanto previsto dalla Circolare n. 36 del 10 aprile 2014, le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche, socioculturali del territorio potrebbero determinare la necessità di procedere, verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, ad una definizione dell'articolazione delle stesse finalizzata a garantire una più efficace offerta formativa.

Richiamato l'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 per quanto attiene le funzioni assegnate ai Comuni relativamente al piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, va messo in evidenza che il medesimo articolo, al comma 2, lettera a) recita quando segue: “*i Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le Istituzioni scolastiche, iniziative relative all'educazione degli adulti*”. Ne consegue che tali piani devono poter garantire alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio l'erogazione di una efficace offerta formativa, tenendo conto, ove previsto, anche della domanda specifica dell'utenza dei CPIA.

2. OFFERTA FORMATIVA

2.1. Programmazione dell'offerta formativa: principi e indirizzi

La programmazione dell'offerta formativa deve necessariamente tener conto anche dell'andamento demografico, considerato il trend negativo a livello nazionale della popolazione in età scolare.

In base ai dati forniti dall'USRV e rilevati per l'organico di diritto, il numero degli alunni iscritti nelle scuole statali per l'A.S. 2022/2023, ha subito una riduzione di 11.036 unità rispetto all'analogo dato rilevato per a.s. 2021/2022.

L'attuale trend demografico richiede alle Commissioni di Distretto Formativo di esercitare un'attenta valutazione preventiva sulle richieste di implementazione dell'offerta formativa nelle scuole secondarie di II° grado e nelle Scuole di Formazione Professionale. La sovrabbondanza di corsi offerti da istituzioni scolastiche e formative diverse può favorire infatti fenomeni di dispersione scolastica: la frammentazione delle iscrizioni tra molte proposte formative diverse può impedire o rendere più difficoltoso il raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario per costituzione di una classe.

Come negli anni precedenti, anche nella pianificazione dell'offerta formativa sul territorio per l'A.S. 2023/2024, pertanto, assume particolare rilevanza la richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo/percorso in sostituzione di un indirizzo/percorso preesistente.

La pianificazione dell'offerta formativa sul territorio, per l'A.S. 2023/2024 deve:

1. valorizzare le vocazioni socio-economiche del territorio assicurando eventualmente la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi di alta specializzazione e favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area nonché con percorsi universitari ove sussista una consolidata e riconosciuta vocazione al fine di completare la filiera formativa e specializzare il territorio;
2. tener conto dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche coinvolgendo gli *stakeholders* della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
3. promuovere un “patto formativo” tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di



154d9ded



azioni sviluppate nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) nelle diverse forme possibili;

4. prevedere adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.

Pur nella necessità di garantire un'efficace ed efficiente distribuzione dell'offerta formativa nell'intero territorio regionale, è necessario tener conto che gli ambiti territoriali istituiti dall'USRV, in attuazione dell'art. 1 comma 66 della Legge n. 107/2015, hanno carattere sub-provinciale e che le dotazioni organiche sono assegnate esclusivamente per ambito territoriale (non possono quindi essere impiegate in punti di erogazione del servizio ubicati in province diverse).

Nella proposta di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio, che comprende sia i percorsi di istruzione nelle scuole secondarie di secondo grado sia i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dalle Scuole di Formazione Professionale e dagli Istituti Professionali di Stato (IPS), le Province/Città Metropolitana devono tenere in considerazione:

- a) il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta, tenendo conto anche dell'offerta scolastica proposta nei distretti formativi limitrofi appartenenti ad altra Provincia/Città Metropolitana;
- b) lo stretto raccordo fra programmazione territoriale e la consistenza dell'edilizia scolastica;
- c) il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- d) l'attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri, aumento studenti in situazione di handicap);
- e) completezza e complementarità dei percorsi, garantendo un'articolazione coerente al fabbisogno rilevato dal tessuto socioeconomico ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni dei territori limitrofi.

Nei casi in cui debba essere valutata l'approvazione di un nuovo indirizzo, esso dovrà:

- a) risultare utile, originale con valenza innovativa e attuale, basato su analisi mirate nell'ambito di riferimento, finalizzato alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe anche se presenti in Province/Città Metropolitana diverse con attenzione prioritaria alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree della Regione del Veneto individuate dalla DGR n. 563 del 21 aprile 2015 per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne;
- b) risultare coerente con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro; possono essere richiesti e attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un "campus", inteso come un'area territoriale dove sia presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi;
- c) risultare compatibile con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- d) presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe atti a garantire l'attivazione della stessa e il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/2009;
- e) afferire a istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di concrete e puntuali motivazioni con il preventivo accordo della Provincia/Città Metropolitana e dell'Ufficio Scolastico Regionale anche attraverso le sue articolazioni territoriali.

Nell'esame delle istanze per l'attivazione di nuovi indirizzi richiesti da Istituti professionali e Istituti tecnici sarà valutato anche il raccordo con il tessuto produttivo, che potrà essere comprovato attraverso note di sostegno di associazioni di categoria o di aziende interessate, operanti nel territorio di riferimento.

I licei che richiedono l'attivazione di un nuovo indirizzo devono dimostrare che lo stesso non interferisce con altri indirizzi analoghi presenti sul territorio e che servono lo stesso bacino di utenza.

La richiesta di attivazione di nuovi percorsi di istruzione di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica (ex corsi serali) in accordo con i CPIA possono essere presentate solo da istituzioni scolastiche in cui sia attivo il corrispondente indirizzo diurno.



154d9ded



2.2. Istruzione professionale: programmazione percorsi formativi nell'ambito degli indirizzi di studio individuati dal D. Lgs. 61/2017.

Il decreto legislativo 61/2017 – che, in attuazione della legge di delega n. 107/2015, ha riformato l'ordinamento dei percorsi di Istruzione Professionale - ha previsto all'art. 3 comma 5 la possibilità per le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale di declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, purché:

- in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione,
- nei limiti degli spazi di flessibilità stabiliti dall'art. 6 comma 1 lettera b dello stesso D. Lgs 61/2017 e nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare esuberanti del personale;
- e declinando il percorso nell'ambito delle attività economiche previste nella sezione e nella divisione a cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto del Ministro dell'Istruzione, che determina i profili di uscita degli indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento.

Il Regolamento che disciplina i profili in uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, approvato con Decreto del MIUR del 24 maggio 2018, n. 92 ha attribuito ad alcuni indirizzi più di un codice ATECO, referenziandoli a macro settori economici che rappresentano attività economiche profondamente diverse: a questo proposito l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto ha curato presso gli istituti professionali una ricognizione dei percorsi attivati, con rilevazione² dei codici ATECO di riferimento, completa di correlazione ai settori economico-professionali.

Per garantire coerenza dell'offerta formativa al fabbisogno rilevato dal tessuto socioeconomico ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni dei territori limitrofi gli Istituti professionali di Stato che intendano richiedere l'attivazione di una declinazione classificabile in un codice ATECO diverso da quelli già attivi presso lo stesso Istituto, rilevati dall'Ufficio scolastico regionale del Veneto, dovranno presentare comunicazione alla Commissione di distretto formativo esplicitando il codice ATECO con cui è classificabile il percorso da attivare (che dovrà trovare corrispondenza con la referenziazione ATECO dell'indirizzo di riferimento).

2.3. Formazione iniziale

Negli ultimi anni il sistema scolastico e formativo del Veneto è stato oggetto di una profonda revisione, determinata soprattutto dall'entrata in vigore della L.R. 31 marzo 2017, n. 8, che integra in un sistema educativo unitario l'offerta formativa dell'istruzione negli istituti scolastici e quella di IeFP erogata dalle Scuole di formazione professionale.

Ciò ha comportato l'adozione di un sistema unitario di programmazione dell'offerta formativa regionale, pur tenendo conto delle diverse competenze della Regione sui due sistemi e della diversa natura dei soggetti erogatori dei percorsi.

L'offerta formativa del secondo ciclo - a cui gli studenti accedono al termine del primo ciclo per assolvere all'obbligo di istruzione o al diritto-dovere all'istruzione formazione - si articola nei percorsi di istruzione di durata quinquennale (realizzati nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e di diplomi professionali, che vengono programmati dalle Regioni avvalendosi di Organismi di formazione accreditati o degli stessi IPS, che sono autorizzati a realizzare in via sussidiaria i percorsi di IeFP.

La programmazione dell'offerta di IeFP risente attualmente del processo di revisione del sistema dell'istruzione professionale avviato in attuazione della L. 107/2015 con il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e la sottoscrizione dei seguenti atti in Conferenza Stato-Regioni:

- "Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della

² Pubblicata nel sito USRV al link https://istruzioneveneto.gov.it/20201130_8317/



154d9ded



Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107" prot n 249 del 21 dicembre 2017;

- "Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale" Repertorio atti n 64/CSR dell'8 marzo 2018;
- "Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61" Repertorio atti n 100/CSR del 10 maggio 2018;

cui hanno fatto seguito i Decreti MIUR del 24 maggio 2018, del 17 maggio 2018, del 22 maggio 2018 di recepimento degli stessi e i successivi atti:

- Intesa in Conferenza Stato - Regioni (Repertorio atti n. 155/CSR) del 10/09/2020 sullo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione dell'Allegato 4 al decreto del ministero dell'Istruzione n. 92 del 2018;
- Accordo in Conferenza Stato - Regioni (Repertorio atti n. 156/CSR) del 10/09/2020 che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di IeFP e viceversa.

In attuazione dell'articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 61/2017, nel marzo 2019 è stato sottoscritto il nuovo Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale del Veneto, nel quale si prevede che *"la Regione, nell'ambito delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta di IeFP e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua e autorizza, nel rispetto delle procedure e dei soggetti previsti dalla programmazione regionale, gli Istituti scolastici e i percorsi che possono essere erogati in via sussidiaria con riferimento prevalentemente a figure professionali o bacini territoriali non presenti o sottodimensionati all'interno dell'offerta erogata dalle scuole della formazione professionale"*.

Il 1° agosto 2019 è stato raggiunto un Accordo in Conferenza Stato-Regioni per l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure di qualifica e diploma dell'istruzione e formazione professionale (Accordo prot. n.155/CSR), a conclusione di un complesso e articolato lavoro che le Regioni avevano avviato nell'autunno 2017 per rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro e alle esigenze di sviluppo del sistema duale.

In data 18 dicembre 2019 è stato raggiunto in Conferenza delle Regioni anche l'Accordo (prot. n. 19/210/CR10/C9) relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di IeFP.

Con DGR n. 914 del 9 luglio 2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati" la Giunta regionale ha recepito i 2 Accordi sopra citati.

Tra le novità più rilevanti del nuovo Repertorio di IeFP vi è l'introduzione di indirizzi anche per alcune figure di operatore che in precedenza ne erano prive: per una gran parte delle nuove figure è possibile un raccordo, senza particolari complicazioni, con le figure e gli indirizzi del Repertorio precedente, mentre altre figure



154d9ded



richiedono un approfondimento da parte delle Scuole di Formazione Professionale, al fine di riallineare l'offerta formativa all'evoluzione intervenuta nella domanda formativa e nel mercato del lavoro, e aggiornarla al know how e alle dotazioni strumentali.

In particolare per alcune figure (Operatore edile, Operatore elettrico, Operatore meccanico, ecc.) il piano dell'offerta formativa può essere basato sulla figura nazionale, rimandando ad ogni singola scuola di formazione, per ogni sede formativa, la definizione degli indirizzi erogabili.

Si precisa tuttavia che a ciascun allievo, al termine del percorso, è rilasciabile una qualifica con al massimo un indirizzo nazionale, fatti salvi i casi espressamente indicati dal Repertorio stesso³ o approvati come profili regionali.

Inoltre si precisa che:

- non è consentita in nessun caso l'erogazione di percorsi nella sezione benessere con più indirizzi;
- nei casi di incongruenze tra denominazioni contenute nell'indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, fanno fede le denominazioni contenute nelle schede degli standard formativi.⁴

Pertanto:

- sono confermate le modalità di programmazione dell'offerta di IeFP già adottate per il Piano di offerta formativa dell'A.S. 2022/2023;
- sono previste nel 2023/2024 avvisi di primi anni solo in riferimento a figure previste nel Repertorio 2019, così come integrato con i profili regionali ove approvati.;
- le Scuole di formazione professionale e gli IPS che intendano richiedere per l'A.S. 2023/2024 ulteriori figure di IeFP o indirizzi – diversi rispetto a quanto riportato riportate nell'**Allegato B**, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, o che ritengano di rettificare o integrare le figure o indirizzi ivi elencati, dovranno presentare istanza alla competente Commissione di Distretto Formativo, evidenziando in particolare il fabbisogno professionale rilevato nel territorio di riferimento e l'assenza di sovrapposizioni e duplicazioni con tipologie di offerta analoghe già presenti presso altre istituzioni dei territori limitrofi.

Nel valutare le richieste di attivazione di nuove figure o indirizzi le Commissioni devono tener conto che, ai sensi dell' Art. 10 - Disposizioni finali del vigente Accordo territoriale vigente tra Regione e USR del Veneto, *“l'offerta sussidiaria dei percorsi IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'articolo 1, commi da 63 a 69, della legge n. 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' articolo 19, comma 7, del D.L. n. 98/2011. In nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015”*.

In ogni caso la Giunta regionale si riserva di valutare le richieste presentate e gli esiti maturati in Commissione alla luce della programmazione regionale in materia di formazione professionale e delle risorse previste nel bilancio regionale, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 5 dell'art 5 del Decreto MIUR del 24 maggio 2018, n. 92.

L'avvio nell'A.S. 2023/2024 dei percorsi sussidiari approvati in capo agli IPS è condizionato al rispetto dei contenuti dell'Accordo territoriale vigente tra Regione e USRV e in particolare al rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e dell'invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli IP.

In nessun caso la dotazione organica complessiva di un IP potrà essere incrementata in conseguenza dell'avvio di percorsi sussidiari di IeFP, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall' articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015.

³ Es. *Operatore alla riparazione di veicoli a motore*, dove l'indirizzo *Riparazione e sostituzione di pneumatici* deve intendersi come aggiuntivo rispetto all'indirizzo di *Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici, e Operatore agricolo*, dove l'indirizzo *Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini* deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno degli altri indirizzi previsti nella figura.

⁴ cfr. verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP.



154d9ded



Le figure di IeFP già approvate nel Piano di offerta formativa per le quali non siano state attivate nei 3 anni scolastici-formativi antecedenti le classi prime, né sia stata richiesta nei termini previsti la sospensione all'avvio o il mantenimento nella programmazione regionale, dovranno essere ripresentate alla valutazione della competente Commissione di Distretto Formativo con richiesta di mantenimento espressa e motivata, al pari delle richieste di attivazione di nuove figure di IeFP.

2.4. Indirizzi esistenti e non attivati presso gli Istituti scolastici

Dal Piano dell'offerta formativa vengono annualmente eliminati gli indirizzi di studio approvati, ma non attivati per 3 anni scolastici consecutivi previa ricognizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, una volta verificata la mancata attivazione in sede di definizione degli organici di fatto.

Pertanto le istituzioni scolastiche dovranno presentare una nuova richiesta di attivazione per l'anno scolastico 2023/2024 anche nel caso di indirizzi di studio già approvati con DGR n. 1898/2019 per il Piano dell'Offerta Formativa 2020/2021, ma che non siano mai stati attivati negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, qualora non ne sia certa l'attivazione nell'anno scolastico 2022/2023.

3. APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO

3.1. Premessa

Al fine di consentire l'adeguata assegnazione degli organici all'USRV da parte del MIUR, la Regione del Veneto approva l'offerta formativa e i piani di dimensionamento della rete scolastica con due distinti atti, in particolare:

- con una prima deliberazione la Giunta approva il Piano regionale dell'offerta formativa, che include sia percorsi scolastici che percorsi di IeFP;
- con una seconda deliberazione la Giunta approva il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica.

A tal fine acquisisce i provvedimenti motivati delle Province/Città Metropolitana e dei Comuni che dovranno essere coerenti agli indirizzi contenuti nelle presenti linee guida.

I soggetti coinvolti nell'iter di approvazione, ciascuno con le proprie competenze, sono i seguenti:

- la Regione;
- le Province/Città Metropolitana di Venezia;
- i Comuni;
- le Commissioni di Distretto Formativo.

Le Commissioni di Distretto Formativo costituiscono un organismo consultivo e concertativo composto da:

- il Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o suo delegato con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti negli ambiti territoriali scolastici⁵/nel Distretto Formativo di riferimento o loro delegati; non è prevista la possibilità di presentare deleghe per rappresentare altre amministrazioni comunali oltre a quella di appartenenza;
- un delegato del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Agli incontri delle Commissioni di Distretto Formativo partecipano, senza diritto di voto, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, i rappresentanti delle componenti sindacali di categoria, un rappresentante provinciale delle scuole paritarie e il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti e un rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale. Se ritenuto necessario per l'analisi della situazione territoriale, possono essere auditi anche singoli Dirigenti scolastici e/o Direttori di singole Scuole di formazione professionale.

Le Commissioni di Distretto Formativo valutano ed esprimono pareri relativamente ai seguenti argomenti:

⁵ La struttura dell'ambito territoriale è quella individuata dal primo Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (di cui alla premessa), tenuto conto delle eventuali modifiche approvate negli anni scolastici successivi all'adozione.



154d9ded



- proposte pervenute dagli istituti di II grado e dalle Scuole di formazione professionale per la nuova offerta formativa;
- dimensionamento di istituzioni scolastiche del II° ciclo;
- dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgono ambiti territoriali scolastici diversi.

Le decisioni assunte nelle Commissioni di Distretto Formativo devono essere motivate nelle verbalizzazioni ed espresse in modo chiaro e univoco. I verbali di tutte le Commissioni di Distretto Formativo devono essere inoltrati alla Regione contestualmente ai provvedimenti delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana.

Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti il rappresentante della Provincia/Città Metropolitana e l'Ufficio Scolastico Regionale.

3.2. *Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa degli istituti scolastici statali*

Con riferimento all'offerta formativa degli istituti scolastici statali del II° ciclo d'istruzione, le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni da inviare alle Province/Città Metropolitana debbono contenere il parere espresso dalla componente scolastica (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico). Tali richieste devono essere supportate da quanto di seguito indicato:

- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio ed il trend degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni;
- descrizione dell'indirizzo di studi o della declinazione che si richiede di attivare;
- descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica superiore presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- possibilità di sbocco occupazione che il titolo di studio potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- presenza nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale di un analogo indirizzo verificando possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta;
- eventuale verifica di un surplus di richieste su un analogo corso attivato sul territorio;
- valutazione dell'impatto economico derivante dall'eventuale l'attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto offerta dal territorio.

I provvedimenti delle Province o della Città metropolitana di Venezia, che approvano la proposta di programmazione dell'offerta formativa d'istruzione del proprio territorio, devono contenere:

- le richieste di nuova offerta formativa su cui la Commissione è stata chiamata a esprimere parere;
- le decisioni assunte su ogni richiesta trattata;
- il parere della Provincia o della Città Metropolitana di Venezia in merito alle nuove offerte formative programmate, anche in riferimento alla possibilità che l'attivazione di nuovi indirizzi determini oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio provinciale;
- la valutazione delle ricadute nei territori dove insistono Aree Interne riconosciute nella Strategia nazionale.

Le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni vengono esaminate nella competente Commissione di Distretto Formativo, composta come riportato al precedente punto 3.1.

Le decisioni sull'offerta formativa saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, il voto espresso dalla Provincia/Città Metropolitana verrà considerato prevalente.

Il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa. Il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico.



154d9ded



Al fine della valutazione e dell'approvazione della nuova offerta formativa per le istituzioni scolastiche statali è necessario inviare alla Regione un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana, previo parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo.

3.3. Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa di percorsi IeFP

Le richieste di nuovi percorsi IeFP da inviare alle Province/Città Metropolitana debbono essere supportate da quanto di seguito indicato:

- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio e il trend degli iscritti almeno degli ultimi 3 anni;
- descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare;
- descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- possibilità di sbocco occupazione che la qualifica potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- presenza nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale di un analogo indirizzo verificando possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta formativa;
- eventuale verifica di un surplus di richieste su un analogo corso attivato sul territorio;
- valutazione dell'impatto economico derivante dall'eventuale l'attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto offerta dal territorio,
- se la richiesta riguarda l'offerta sussidiaria di IeFP, attestazione del Dirigente scolastico che la nuova figura non determinerà un incremento della dotazione organica complessiva dell'IP richiedente – sia con riferimento al personale docente che al personale ATA – e non comporterà un adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.

La Commissioni di Distretto Formativo è chiamata ad esaminare la richiesta di attivazione del nuovo percorso e ad esprimere la propria valutazione in merito, senza ricorrere all'esercizio di voto rispetto all'approvazione del nuovo percorso.

Nel provvedimento che la Provincia/Città Metropolitana interessata invierà alla Regione, dovrà essere riportata la valutazione effettuata dalla competente Commissione di Distretto Formativo, con particolare riguardo alla posizione espressa dal rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale.

3.4. Procedura per l'approvazione del dimensionamento scolastico

Si configurano come operazioni di dimensionamento scolastico l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di punti di erogazione del servizio o istituzioni scolastiche nel loro complesso.

I dimensionamenti relativi a scuole di primo ciclo e infanzia riguardano tutte le modifiche all'assetto della rete scolastica sia riferite a due o più istituti sia riguardanti un solo istituto scolastico.

Nello specifico:

- qualora l'operazione coinvolga scuole di I° ciclo e infanzia insistenti sul territorio di un unico ambito territoriale scolastico è necessaria una deliberazione di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti nell'operazione di dimensionamento che approvi le variazioni all'assetto della rete scolastica;
- qualora l'operazione coinvolga scuole di I° ciclo e infanzia insistenti sul territorio di ambiti territoriali scolastici diversi, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo, sono necessarie sia un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana che prenda atto di quanto stabilito dalla Commissione di Distretto Formativo sia le deliberazioni di Giunta Comunale che confermano le variazioni all'assetto della rete scolastica per tutti i comuni coinvolti nel dimensionamento;
- qualora l'operazione di dimensionamento muti l'assetto delle dirigenze, i provvedimenti dei Comuni interessati o della Provincia, nel caso riguardino scuole insistenti su ambiti territoriali diversi, devono indicare esattamente la sede della nuova dirigenza. In caso di mancata indicazione, o qualora le



154d9ded



deliberazioni dei Comuni riportino indicazioni contrastanti, la Giunta regionale assegnerà d'ufficio la sede di dirigenza all'istituto scolastico, tra quelli interessati dal dimensionamento, che presenti il maggior numero di studenti.

Le operazioni di dimensionamento di istituti del II° ciclo vengono valutate nelle competenti Commissioni di Distretto Formativo. È quindi necessario provvedimento della Provincia/Città Metropolitana, previo il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo.

Le Commissioni di Distretto Formativo, quindi, valutano ed esprimono pareri relativamente al dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo e sul dimensionamento di scuole di I° ciclo e infanzia che coinvolgano ambiti territoriali scolastici diversi. In tali sedi, il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa; il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico.

Tabella 3. Procedura di valutazione delle operazioni di dimensionamento scolastico e provvedimenti richiesti

Operazione di dimensionamento	Composizione Commissione di Distretto Formativo	Provvedimenti da inviare alla Regione
Scuole di I° ciclo e infanzia insistenti sul territorio di un unico ambito territoriale scolastico	non prevista	Deliberazione di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti.
Scuole di I° ciclo e infanzia insistenti sul territorio di ambiti territoriali scolastici diversi	- Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o delegato; - Sindaci dei Comuni ricadenti negli ambiti territoriali scolastici di riferimento o delegati; - delegato del Direttore dell'USRV.	- Provvedimento della Provincia/Città Metropolitana; - Deliberazione di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti.
Dimensionamento di istituti del II° ciclo	- Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o delegato; - Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto Formativo di riferimento o loro delegati; - delegato del Direttore dell'USRV.	Provvedimento della Provincia/Città Metropolitana.

Anche per le operazioni di dimensionamento scolastico gli Enti locali devono tener conto dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche coinvolgendo gli *stakeholders* della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica.

Il provvedimento della Provincia/Città Metropolitana deve dare conto inoltre delle ricadute nei territori dove insistono Aree Interne riconosciute nella Strategia nazionale.

Evidenziata l'importanza dell'unanimità nelle decisioni da parte dei Comuni e del confronto con le istituzioni scolastiche nelle variazioni dell'assetto della rete scolastica, qualora non si ottenesse l'accordo unanime per l'opposizione di una parte minoritaria dei Comuni interessati, parte che rappresenti una popolazione scolastica coinvolta nel dimensionamento pari o inferiore al 25% degli alunni iscritti nell'Anno Scolastico 2022/2023, la Provincia/Città Metropolitana raccoglierà le istanze motivate di ogni singolo Comune e le trasmetterà alla Regione. La decisione finale in merito a tali dimensionamenti sarà assunta dalla Regione una volta acquisito il parere della Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.



154d9ded



La non condivisione dell'operazione di dimensionamento da parte di uno o più Comuni interessati che rappresenti più del 25% della popolazione scolastica coinvolta nel dimensionamento comporta invece il rigetto della proposta di dimensionamento.

3.5. Cronoprogramma

La valutazione delle proposte di nuova offerta formativa e di dimensionamento della rete scolastica e i connessi provvedimenti assunti dalle Province/Città Metropolitana e dai Comuni devono essere inviati alla Giunta regionale – Direzione Formazione e Istruzione secondo la tempistica riportata nella tabella in calce.

Ogni richiesta sarà valutata da una Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, in relazione alla rispondenza ai criteri sopra illustrati.

La puntualità nell'invio alla Regione delle determinazioni degli Enti locali risulta indispensabile al fine di consentire all'USRV l'espletamento delle operazioni di modifica della rete scolastica e di definizione degli organici entro i termini fissati dal MIUR.

Presentazione delle proposte alle Province/Città Metropolitana	entro il 16 settembre 2022
Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo	entro il 14 ottobre 2022
Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sulla nuova offerta formativa e invio alla Regione	entro il 28 ottobre 2022
Adozione della Delibera di Giunta regionale sulla nuova offerta formativa	entro il 22 novembre 2022
Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sul dimensionamento della rete scolastica e invio alla Regione	entro il 25 novembre 2022
Adozione della Delibera di Giunta regionale sul dimensionamento della rete scolastica	entro il 30 dicembre 2022



15489ded

